

COMUNE DI CADENAZZO



Regolamento d'uso per la strada forestale Calmagnone-Pernisoli

Il Consiglio comunale del Comune di Cadenazzo

richiamate:

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'articolo 15;
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'articolo 13;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'articolo 13;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35.

visti:

- il messaggio municipale: "Richiesta di un credito di fr. 500'000.00 per gli interventi di sistemazione e ripristino della Strada Calmagnone – Cima di Dentro" (approvato dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2009 e ratificato dalla Sezione enti locali il 22 marzo 2010);
- la convenzione con il Patriziato di Robasacco;

emana il seguente Regolamento d'uso

Art. 1 – Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale Calmagnone - Pernisoli (in seguito: strada forestale);
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione della strada forestale.

Art. 2 - Principi

1. La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.
2. Sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale in località Calmagnone e Pernisoli.
3. La strada forestale è chiusa con una barriera in località Calmagnone e Pernisoli.
4. Il Comune di Cadenazzo e il Patriziato di Robasacco sono ammessi a circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
5. La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa:
 - con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - con autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
6. Il Municipio di Cadenazzo allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 3 - Beneficiari di autorizzazione ordinaria

1. Il Municipio di Cadenazzo rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
 - proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
 - proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.

2. Il Municipio di Cadenazzo rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
 - a. servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
 - b. esercitazioni militari;
 - c. realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
 - d. servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
 - e. imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

Art. 4 - Beneficiari di autorizzazione eccezionale

Il Municipio di Cadenazzo può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a. proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
- b. cacciatori per il recupero della selvaggina;
- c. altri utenti in casi particolari e giustificati.

Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

I) Richiesta

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta al Municipio di Cadenazzo indicandone il motivo.

II) Decisione

1. Tutte le autorizzazioni:
 - a. sono rilasciate al richiedente per iscritto dal Municipio di Cadenazzo e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
 - b. ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
 - c. conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento e una chiave per l'apertura della barriera;
 - d. non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. c del presente articolo;
 - e. prevedono il versamento di una cauzione secondo l'art. 10 del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione eccezionale:
 - a. indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
 - b. autorizza la circolazione di un solo veicolo in caso di più numeri di targa riportati sulla stessa autorizzazione;
 - c. autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare;
 - d. prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 6 - Decadenza e rinnovo dell' autorizzazione

1. Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti entro 30 giorni dal termine di scadenza.
2. In tutti gli altri casi, l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.
3. In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, il beneficiario è tenuto a restituire la chiave delle barriere alla scadenza e ha diritto al rimborso della cauzione.

Art. 7 - Modifica, revoca dell'autorizzazione

- 1 L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Municipio di Cadenazzo per motivi di interesse pubblico.
- 2 Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.

Art. 8 - Tasse d'uso: imposizione ed esenzione

- 1 Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.
- 2 Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
- 3 Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 - Tasse d'uso: ammontare

- 1 L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione della strada forestale e così fissato:
 - a. proprietari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
 - da fr 5.00 a fr 20.00 (giornaliera);
 - da fr 100.00 a fr 400.00 (annuale);
 - b. cacciatori per il ricupero della selvaggina:
 - da fr 5.00 a fr 50.00 (giornaliera);
 - c. altri utenti in casi particolari e giustificati:
 - da fr 50.00 a fr 1'000.00 (per volta);
- 2 Le tasse d'uso per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno, mediante ordinanza, dal Municipio di Cadenazzo in base ai costi effettivi di manutenzione della strada forestale, tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.
- 3 Il Municipio di Cadenazzo stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 - Chiavi della barriera

- 1 Le chiavi possono essere ritirate durante i normali orari di apertura della Cancelleria comunale.
- 2 Per ogni chiave viene prelevata una cauzione di fr. 50.00, rimborsabili alla riconsegna.
- 3 Il Municipio di Cadenazzo tiene aggiornato il registro delle chiavi consegnate.
- 4 Tutte le spese conseguenti alla perdita di una chiave, cauzione compresa, sono a carico del richiedente beneficiario dell'autorizzazione di transito.

Art. 11 - Disposizioni particolari

- 1 Il Municipio di Cadenazzo può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
- 2 Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Comune di Cadenazzo e del Patriziato di Robasacco.

- 3 I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
- 4 Il tonnellaggio massimo consentito è di 22 t.
- 5 In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Municipio di Cadenazzo.
- 6 Per la strada forestale non sarà garantito il servizio invernale.

Art. 12 - Divieti

- 1 Agli utenti della strada forestale è vietato:
 - permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
 - il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
 - il parcheggio sulle piazze di scambio della strada forestale;
 - il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il suo tracciato.
- 2 Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono vietati.

Art. 13 - Vigilanza

- 1 Il Municipio di Cadenazzo vigila sull'osservanza del presente Regolamento.
- 2 La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dal Municipio di Cadenazzo relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali nonché il registro delle chiavi consegnate.

Art. 14 - Contravvenzioni

- 1 Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite dal Municipio di Cadenazzo conformemente agli artt. 145 segg. LOC.
- 2 Al Municipio sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 15 - Rimedi di diritto

- 1 Contro le decisioni del Municipio di Cadenazzo è data facoltà di reclamo al Municipio di Cadenazzo entro 15 giorni dalla notificazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.
- 2 Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base alla LOC.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio il 10 novembre 2011

Il sindaco	Il v.segretario
Flavio Petraglio	Moreno Mocettini

Approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011

Il presidente Il segretario
Christian Rivola Gianpietro Lucca

Approvazione del Consiglio di Stato del 19 giugno 2013

Il presidente Il cancelliere
Paolo Beltraminelli Giampiero Gianella